



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità



26 OTTOBRE 2011

AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

CONTRIBUTO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALESSANDRA SERVIDORI PER L'AUDIZIONE IN MERITO AL TESTO UNIFICATO LORENZIN-AMICI-MOSCA-FORMISANO "DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI".

Si apprezza la richiesta di audizione sulla materia, tenendo conto dello sforzo di unificare più proposte di legge recependo, in parte, il testo del disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri "Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi ed al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

In particolare, si ricorda quanto segue.

Secondo la Corte Costituzionale, la regola della doppia preferenza non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, o anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettazione di queste eventualità dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. **Si tratta quindi di predisporre una misura promozionale e non coattiva, coerente con lo spirito dei principi costituzionali in materia di eguaglianza e di libertà di voto.**

In linea con la più recente giurisprudenza costituzionale e con gli interventi legislativi regionali in materia elettorale, si concorda con il Testo unificato che propone, pertanto, la modifica legislativa che incide sui criteri di formazione delle liste per l'elezione dei Consigli comunali e sulla possibilità di attribuire una doppia preferenza, offrendo alle candidate e ai candidati una mera parità di *chances* nella competizione elettorale in funzione antidiscriminatoria, senza influire sui diritti dei cittadini e sulla libertà di voto degli elettori.

Si apprezza dunque la modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: si intende allineare la previsione contenuta nel terzo comma del citato articolo all'evoluzione dei principi in materia di pari opportunità. L'attuale formulazione della norma prevede, infatti, che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità e per "promuovere la presenza" di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli enti,

aziende ed istituzioni da esse dipendenti. I termini utilizzati, hanno fatto ritenere, a parte della giurisprudenza, che la norma debba essere interpretata come una disposizione di carattere meramente programmatico e tale da non imporre che negli statuti comunali e provinciali venga prevista la presenza di entrambi i generi nelle istituzioni indicate. Al fine di allineare la disposizione in esame ai nuovi precetti costituzionali, si sostituisce il termine "promuovere" con il termine "garantire", inserendo altresì il riferimento ad "un'equilibrata presenza" di entrambi i generi. In tal modo, ferma l'autonomia degli enti territoriali nel riempire di contenuti il principio fissato, la modifica imporrà l'adozione di disposizioni statutarie che prevedano un'equilibrata presenza di rappresentanti di entrambi i sessi nelle Giunte, negli organi collegiali del Comune, della Provincia, nonché negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da esse dipendenti.

Così come si apprezzano, in particolare, le modifiche previste agli articoli 71 e 73 del medesimo decreto legislativo 267/2000 nel Testo in audizione.

Si concorda con l'inserimento dei criteri per l'arrotondamento nel caso in cui dal calcolo della percentuale derivi una cifra frazionaria. Il criterio è quello ordinario che prevede l'arrotondamento alla cifra superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.

- Suggerimenti per l'art. 3 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di pari opportunità)

Testo oggetto dell'audizione:

...b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso».

Sostituire con:

"L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità precedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 198; si applica il comma 5, del medesimo articolo 37. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi".

IL TESTO DUNQUE NELLA SUA FORMULAZIONE SOSTIENE EFFICACEMENTE l'applicazione del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246* come modificato dal d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5 *Attuazione della Direttiva 54/2006/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*.

In particolare, il d.lgs. n. 198/2006: il Libro I *Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna*, art. 1 *Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività*; Libro III *Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici*, art. 37 *Legittimazione processuale*; Libro IV *Pari Opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici*.

Alessandra Servidori

Consigliera Nazionale di Parità, Ministero del lavoro e politiche sociali